

TAR Catania, Sezione I - Sentenza 08/02/2011 n. 264
d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.4

Il D.U.R.C. che si riferisce all'attestazione S.O.A. è perfettamente equivalente a quello per la partecipazione alle gare d'appalto, con la conseguenza che anche la validità del certificato sarà trimestrale. Quanto alle modalità di attestazione della regolarità contributiva, ai fini dell'ammissione alle gare d'appalto, l'obbligo di produzione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 19 comma 12, l. 11 febbraio 1994 n. 109 e relative disposizioni attuative, deve ritenersi superato per sopravvenuta incompatibilità di detta disposizione con l'art. 16-bis comma 10, d.l. 29 novembre 2008 n. 185, introdotto dalla l. di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, espressione di principi di semplificazione contenuti anche nella legislazione regionale (cfr. art. 21, l. r. Sicilia 30 aprile 1991 n. 10), disposizione per effetto della quale o le notizie attestate nel D.U.R.C. vengono comunque rese con una dichiarazione ex art. 77-bis, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ovvero il documento medesimo viene allegato in copia conforme, nel rispetto dei requisiti per la dichiarazione di conformità all'originale.